



RISPOSTE AI QUESITI

AGGIORNATO AL 17/01/2020

RdO : rfq_343103 - PROCEDURA APERTA - Lavori di realizzazione del Centro polivalente per anziani ad Armungia.

Quesito n. 1 (Sostituzione cat. OS28 con cat. OG11)

Si richiede se è possibile mutuare la cat. OS28 con categoria OG11 class. III.

Risposta: è possibile mutuare la cat. OS28 con categoria OG11 class. III nel rispetto del punto 5 dell'art.4 del B.2.1 - Capitolato Speciale d'appalto - parte contrattuale.

Quesito n. 2 (Requisiti di partecipazione raggruppamenti temporanei)

Due operatori economici, l'operatore "A" e l'operatore "B" intendono partecipare alla procedura di cui all'oggetto in forma di raggruppamento temporaneo di tipo verticale da costituirsi. I relativi requisiti sono i seguenti:

- l'operatore "A" è in possesso dell'attestazione SOA per la categoria OG1 in IV classifica;
- l'operatore "B" possiede l'attestazione SOA per la categoria OG11 classifica I;

si evidenzia che nessuno dei due operatori è in possesso della categoria OS7, si chiede se i requisiti sopra esposti siano sufficienti per la corretta partecipazione della costituenda Associazione Temporanea di Imprese.

Risposta: la risposta è positiva. Ai sensi di quanto prescritto all'art. 92 DPR 207/2010 testo vigente *"Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e), del codice, ed i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera f), del codice, di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente."*

Quesito n. 3 (Qualificazione nella categoria OS28)

La categoria OS28 indicata come scorporabile e' a qualificazione obbligatoria, quindi deve essere posseduta dall'impresa partecipante?

Risposta: si, essendo detta categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria essa deve essere posseduta dall'impresa partecipante, facendo salve le ipotesi di partecipazione in raggruppamento, avvalimento e subappalto.

Quesito n. 4 (Subappalto lavorazioni nella categoria OS7)

La nostra ditta è in possesso della cat OG1 per l'importo complessivo di appalto e della cat OG11 class. I può partecipare alla gara subappaltando interamente la cat OS07?

Risposta: si, detta opzione è possibile.

Quesito n. 5 (Subappalto categorie scorporabili)

La nostra impresa è in possesso dell'attestazione SOA nella categoria OG1 classifica III. Possiede inoltre i requisiti di cui all'art. 90 del DPR 207/2010 mediante CEL per eseguire i lavori sino a 150.000 euro nella categoria OG11. Possiede infine i requisiti di cui all'art. 90 del DPR 207/2010 mediante CEL di altra categoria ma in coerenza tecnica (deliberazione della AVCP n. 165 del 11



giugno 2003) per eseguire i lavori sino a 150.000 euro nella categoria nella categoria OS7. Può partecipare alla gara indicando di subappaltare (subappalto qualificante) le lavorazioni residue nelle categorie OG11 (€ 58.921,70) e OS7 (49.598,84)?

Risposta: questo non è possibile, come si evince dal disposto dell'art. 92, comma 1, DPR 207/2010 testo vigente, che prescrive: *"Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente"*. Nel caso di specie, l'importo della vostra qualificazione SOA nella categoria prevalente OG1, di classifica terza, non copre l'interezza delle lavorazioni rappresentata dalla sommatoria degli importi della categoria prevalente e delle scorporabili.

Quesito n. 6 (Subappalto categorie scorporabili - 2)

A nostro parere "I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente" deve essere interpretato in questo senso: I requisiti mancanti, ovvero quelli che devono essere posseduti nella categoria prevalente, sono solamente la differenza tra il valore delle due categorie e il valore dei rispettivi requisiti ex art. 90 del DPR 207/2010.

Risposta: si ribadisce che non è possibile il frazionamento dell'importo delle categorie di lavori mediante subappalto ai fini di sottrarre le medesime al principio della qualificazione obbligatoria.

Quesito n. 7 (Subappalto categorie di lavori)

La nostra società è in possesso delle categorie SOA OG1 V - OG11 II .Si richiede cortesemente se possibile partecipare alla gara subappaltando le cat OG1 al 30% , OG11 al 30% e OS7 al 30%.

Risposta: si, questo è possibile.

Quesito n. 8 (Delega per sopralluogo)

Si chiede se è possibile effettuare il sopralluogo delegando un soggetto con semplice delega.

Risposta: questo è possibile, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui all'art. 43 L.R. 8/2018, che dispone : "Nel sopralluogo assistito dal rappresentante della stazione appaltante l'obbligo in capo all'operatore economico si intende assolto quando interviene il rappresentante legale dello stesso o un suo direttore tecnico o altri soggetti diversi dal rappresentante legale o direttore tecnico, purché dipendenti del concorrente". Il delegato in questione dovrà pertanto appartenere di necessità ad una delle menzionate categorie .

Quesito n. 9 (Dettagli sopralluogo)

La scrivente impresa, con la presente chiede chiarimenti relativamente al sopralluogo e precisamente se lo stesso debba essere effettuato in presenza di tecnico del comune con conseguente rilascio di attestazione di presa visione dei luoghi da allegare alla documentazione amministrativa o se lo stesso debba essere effettuato autonomamente.

Risposta: le modalità di espletamento del sopralluogo sono delineate al link <http://www.enas.sardegna.it/dettagli/bando/2786>. Come specificato nella menzionata sede, i sopralluoghi sono previsti nei soli giorni calendarizzati. Chiunque si presenti nella sede del Comune di Armungia (Via Funtanedda, 3) nei giorni fissati a partire dall'orario indicato verterà' accompagnato al sito per il sopralluogo (il quale, di conseguenza, ha natura non autonoma ma assistita). Il rappresentante della Stazione appaltante presso il Comune di Armungia rilascerà il certificato di avvenuto sopralluogo.



Quesito n. 10 (Subappalto categorie scorporabili - 3)

La nostra impresa è in possesso della categoria OG1 class. V e della categoria OS28 cl. II. Si chiede se è possibile partecipare alla procedura di gara in forma singola dichiarando di subappaltare per intero la categoria OS7.

Risposta: si conferma che nel caso di specie l'operatore economico, può partecipare in forma singola dichiarando di subappaltare per intero la categoria OS7.

Quesito n. 11 (Esecuzione lavorazioni nella categoria OS7 da parte dell'operatore economico concorrente)

La nostra impresa possiede iscrizione SOA Cat. OG1 - classe III BIS e intende partecipare alla suddetta gara in ATI con un'altra impresa avente la cat. OG11. Possiamo eseguire le lavorazioni appartenenti alla cat. OS7 senza avvalerci del subappalto?

Risposta: Sì, questo è possibile.

Quesito n. 12 (Espletamento obbligo di sopralluogo per operatori economici partecipanti in ATI)

Partecipando in ATI, il sopralluogo può essere svolto solamente dall'impresa mandante con delega della mandataria?

Risposta: è sufficiente che il sopralluogo sia effettuato da una delle imprese raggruppate, con le modalità prescritte.

Quesito n. 13 (Dettagli sopralluogo - 2)

Vorremmo effettuare il sopralluogo il 15/01/2020. Vorremmo sapere se è possibile fare il sopralluogo con un delegato e fino a che ora può essere effettuato.

Risposta: Nel significare che il giorno 15.01.2020 è ultimo giorno tra quelli in cui la effettuazione dei sopralluoghi è stata a suo tempo calendarizzata, si specifica che tutti i sopralluoghi possono essere effettuati nei giorni programmati senza necessità di alcuna prenotazione preventiva, durante l'orario in cui gli uffici del Comune sono aperti, a partire dalle ore 9:30 come indicato. In caso di necessità riguardanti l'orario, l'operatore economico è libero di contattare il Comune (ufficio tecnico) per concordare - ove concesso, secondo disponibilità - un orario eccedente l'orario d'ufficio, ma tale opportunità non è dovuta e dipende dalla insindacabile disponibilità dell'ufficio. Pertanto, è meglio attenersi agli orari in cui gli uffici sono aperti. Si ricorda infine che sono ammessi all'espletamento del sopralluogo esclusivamente il Legale Rappresentante, il Direttore Tecnico o un Dipendente delegato (la fattispecie di Procuratore ammessa esclusivamente se trattasi di dipendente) del concorrente operatore economico.

Quesito n. 14 (Subappalto categorie scorporabili - 4)

Essendo in possesso della categoria OG1 classe IV bis si chiede cortesemente se è ammissibile subappaltare interamente la categoria OS28 e la categoria OS7, ovvero entro il 40% del contratto d'appalto.

Risposta: si conferma che è ammissibile il subappalto dell'interezza delle lavorazioni nelle categorie scorporabili OS28 ed OS7, essendo l'importo di queste ultime coperto dalla qualificazione SOA nella categoria prevalente OG1, class. IV bis.

Quesito n. 15 (Pagamento imposta di bollo)

Si informa questo Spett. Le Ente che per legge la marca può essere anche annullata con una dichiarazione sostitutiva, riportando il numero della marca e annullandola nella dichiarazione. Non verrà fornito nessun F23.



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



Risposta: si specifica che è ammissibile l'annullamento della marca da bollo con la produzione di una dichiarazione sostitutiva. La dichiarazione suddetta dovrà includere il codice identificativo della marca da bollo e l'impegno a non utilizzare la marca da bollo suddetta per nessun altro fine o adempimento diverso dalla partecipazione alla presente procedura di gara.